

STATUTO

ISOLA SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ISOLA DI CAPO RIZZUTO KR
VIA GIGI SABANI 1
Numero REA: KR - 184291
Codice fiscale: 03705560799
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-07-2019 - Statuto completo	2
--	---

	La cooperativa sarà iscritta, a cura degli amministratori,	
	nell'apposito Albo previsto dall'art. 2512 c.c.	
	Negli atti e nella corrispondenza la cooperativa indicherà	
	il numero di iscrizione nell'Albo.	
	ART. 11. - SPESE ED IMPOSTE	
	Spese ed imposte del presente atto, accessorie e	
	conseguenti, il cui importo approssimativo ammonta ad euro	
	1.600,00 (milleseicento virgola zero zero), sono a carico	
	della società.	
	Il presente atto e le relative formalità, trattandosi di	
	cooperativa a mutualità prevalente, sono esenti da imposta	
	di bollo, ai sensi dell'art. 19 della Tabella allegata al	
	d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.	
	NORME DI FUNZIONAMENTO	
	STATUTO	
	Titolo I	
	Denominazione - Sede - Durata - Regime Mutualistico	
	Art. 1	
	Denominazione e sede	
	È costituita una società cooperativa sociale, denominata	
	"Isola Solidale Cooperativa Sociale"	
	La sede legale è fissata nel Comune di Isola di Capo Rizzuto.	
	Con delibera degli organi competenti, anche in relazione	
	agli scopi che si prefigge di raggiungere, potranno essere	
	istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie di	

	rappresentanza.	
	Alla cooperativa si applicano, in quanto compatibili, e come	
	in seguito specificate, le norme sulla società e	
	responsabilità limitata, e ciò fin quando la cooperativa si	
	troverà nella situazione prevista dal secondo comma	
	dell'art. 2519 c.c.; ove non sussista più detta situazione,	
	l'assemblea dei soci, senza indugio, adeguerà il presente	
	statuto alle norme della società per azioni in quanto	
	compatibili.	
	Si applicano inoltre tutte le leggi speciali sulle	
	cooperative.	
	Art. 2	
	Durata	
	La società cooperativa è contratta fino al 31 (trentuno)	
	dicembre 2070 (duemilasettanta), salvo proroghe od	
	anticipato scioglimento.	
	Art. 3	
	Regime mutualistico	
	La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende	
	orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri	
	di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo	
	2512 ss. c.c., per cui è a mutualità prevalente, dovendo	
	rispettare la condizione che la quantità o il valore degli	
	apporti di beni o servizi conferiti dai soci è superiore al	
	cinquanta per cento della quantità o del valore totale degli	

	apporti di beni o servizi.	
	Titolo II	
	Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività	
	Art. 4	
	Scopo sociale	
	La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità, la promozione umana e la integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi	
	sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva alla	
	risposta dei bisogni di persone, come definito dalla legge	
	8.11.1991 n.381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni	
	attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi	
	e senza scopi di lucro, l'autogestione dell'impresa che	
	ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa	
	ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali.	
	La cooperativa si configura pertanto come cooperativa	
	sociale a scopo plurimo in cui l'attività di gestione dei	
	servizi socio-assistenziali ed educativi è connessa con	
	quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione	

	italiana. Le modalità di svolgimento delle	
	prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un	
	apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6	
	della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve	
	rispettare il principio della parità di trattamento tra i	
	soci cooperatori.	
	Art. 5	
	Oggetto sociale	
	In relazione a quanto sopra la cooperativa può gestire	
	stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per	
	conto terzi:	
	- attività e servizi di riabilitazione, centri di lungo	
	degenza , residenze sanitarie assistenziale case protette;	
	- centri di medicina fisica e riabilitativa, fisioterapia;	
	- centri diurni semiresidenziali e residenziali;	
	- centro diurno per le autonomie e l'inclusione sociale delle	
	persone con problemi di non autosufficienza;	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno sociale e	
	riabilitazione sanitaria prestati presso la famiglia, la	
	scuola o altre strutture di accoglienza;	
	- attività di formazione e consulenza;	
	- corsi di aggiornamento e riqualificazione lavorativa;	

	- attività di informazione, consulenza ed	
	assistenza legale, economica e tecnica;	
	- attività rivolte all'inserimento lavorativo e	
	all'integrazione sociale di persone svantaggiate	
	di cui all'art.4 della legge 381/1991;	
	- attività produttive (agricoltura, industria,	
	artigianato, pesca) finalizzata all'inserimento	
	lavorativo dei soggetti disabili e comunque a rischio di	
	emarginazione;	
	- gestione dei musei; - attività che offrono servizi	
	educativi destinati all'istruzione e formazione	
	dei giovani fino 18 anni;	
	- attività di formazione continua e riqualificazione;	
	- ente di consulenza e certificazione del sistema di gestione	
	per la qualità;	
	- gestione di fattorie didattiche e sociali;	
	- servizi per la disabilità psichica, autismo;	
	- gestione di strutture per "il dopo di noi";	
	- gestione di centri di assistenza fiscale e previdenziale	
	rivolta alle imprese e alle persone fisiche, caf e patronati;	
	- creare, attuare e perseguire progetti che abbiano	
	finalità di solidarietà ,sviluppo economico e sociale,	
	promuovere il turismo e le attività culturali legate alla	
	Salvaguardia e valorizzazione dei valori antropologici,	
	archeologici, storici, musicali e tradizionali	

	(convegni, attività culturali, stand, ecc.);	
	- arrecare benefici a persone sole e svantaggiate in ragione	
	di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e	
	familiari;	
	- promuovere attività di produzione, scambio e	
	cooperazione	
	nel campo della cultura, della scienza, delle arti, delle	
	attività sociali e di valorizzazione delle risorse locali	
	umane e ambientali, mediante relazione e convenzioni con	
	istituzioni elettive, gruppi e associazioni professionali,	
	enti, organizzazioni sociali, università, istituti	
	di ricerca, centri studi;	
	- negli ambiti specifici s'impegna a sollecitare una coopera	
	zione culturale, artistica, tecnica, scientifica	
	economica ed incentivare eventi ed attività volte a	
	valorizzare nelle radici la vita del paese;	
	- promuovere gemellaggi, viaggi di studio, di lavoro	
	volontariato e turistici tra enti e istituzioni di paesi	
	europei ed extraeuropei;	
	- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti	
	ed operatori sociali, in campo artistico affinché	
	sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale,	
	teatrale, cinematografica, pittorica, letteraria ed	
	artistica in genere come un bene per la persona ed un valore	
	sociale;	

	- promuovere lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva	
	intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei so	
	ci, mediante la gestione di ogni forma di attività	
	agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività	
	motoria e non;	
	- tutela, promozione e valorizzazione delle cose di	
	interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno	
	1939, n.1089, ivi comprese le biblioteche, gli	
	archivi, musei;	
	- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;	
	- sviluppare attività di tutela, promozione e	
	valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del	
	territorio e delle sue tradizioni promuovendo, ad esempio,	
	"l'adozione" di spazi e locali pubblici, in particolare	
	beni confiscati alle mafia e monumenti del territorio;	
	- attività di servizi di ristorazione;	
	- bar e altri esercizi simili;	
	- attività artistiche, sportive, di intrattenimento e	
	divertimento;	
	- curare la pubblicazione di libri, periodici, monografie,	
	documenti, cataloghi, bibliografie, prodotti multimediali;	
	- progettare e gestire attività formative;	
	- organizzare corsi di aggiornamento e	
	riqualificazione professionale;	
	- creare e gestire la formazione continua in sanità	

	attraverso la promozione dell'aggiornamento della formazione	
	continua in ambito sanitario mediante l'organizzazione di	
	corsi ecm (educazione continua in medicina) anche in	
	qualità di provider;	
	- organizzare corsi e/o eventi per il conferimento di crediti	
	formativi ed erogare gli stessi a tutti gli	
	operatori della sanità, riconosciuti come tali dal	
	ministero della sanità;	
	- attivare e gestire servizi educativi e di cura per i minori	
	consistenti nella gestione di asili nido, spazi per le	
	famiglie, centri infanzia, centri ricreativi di	
	socializzazione ed ogni altro servizio a favore	
	dell'infanzia, dei minori e delle famiglie, anche in	
	collaborazione con enti pubblici e in collegamento con le	
	realità operanti nel territorio;	
	- promuovere e gestire, anche in collaborazione con	
	istituti scolastici di altro ordine o enti pubblici,	
	attività integrative e ricreative per rispondere ai bisogni	
	globali del bambino e del minore attraverso attività	
	ludiche, espressive, psicomotorie, socializzanti, in un	
	contesto educativo;	
	- promuovere c/o collaborare con enti per la realizzazione di	
	seminari di formazione su tematiche psicopedagogiche connesse	
	all'età evolutiva.	
	La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale,	

	potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed	
	affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti	
	gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di	
	natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria	
	necessarie od utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali e/o comunque direttamente o indirettamente	
	attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per	
	indicazione esemplificativa e non limitativa:	
	1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme	
	consentite dalla legge, in imprese, anche	
	consortili, che svolgano attività analoghe o comunque	
	accessorie all'attività sociale;	
	2) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi	
	economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e	
	sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;	
	3) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;	
	4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi	
	della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al	
	finanziamento alle cooperative sociali;	
	5) istituire una sezione di attività, disciplinata da	
	apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata	
	ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	

	conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e	
	sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71,	
	dell'art.11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia	
	dalla delibera cicr del 3.3.94 e successive norme di	
	attuazione ed applicative.	
	A tal fine la cooperativa richiederà le autorizzazioni	
	necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed	
	agevolazioni di legge.	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata e senza	
	scopi di lucro. Ha per scopo quello di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata, continuità di occupazione	
	lavorativa e le migliori condizioni economiche sociali	
	e professionali per i soci lavoratori.	
	A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive	
	modificazioni ed integrazioni, il socio lavoratore	
	stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto	
	associativo un ulteriore rapporto di lavoro in forma	
	subordinato o autonoma, nelle diverse tipologie previste	
	dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita	
	dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di	
	associazione in partecipazione con cui contribuisce	
	comunque, al raggiungimento dello scopo sociale. La	
	Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed	

	i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le	
	modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E'	
	tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma. La cooperativa può aderire ad un	
	gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo	
	2545-septies del codice civile.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà	
	compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e	
	finanziarie, di credito e bancarie attive e passive	
	strettamente strumentali al conseguimento dell'oggetto	
	sociale, ad eccezione dell'intermediazione dei valori	
	mobiliari e delle altre attività regolate dal d.lgs. 24	
	febbraio 1998, n. 58, successive modifiche ed integrazioni.	
	La società potrà assumere interessenze e/o partecipazioni in	
	altre società, aventi oggetto analogo ed affine o comunque	
	connesso con il proprio.	
	Art. 6	
	Esercizio dell'attività	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si	
	avvarrà, prevalentemente, dell'apporto lavorativo dei soci,	
	quindi l'attività prevalente esercitata sarà quella di	
	ottenere, mediante la gestione in forma associata della	
	cooperativa, le migliori condizioni retributive, economiche,	
	sociali e professionali.	

	Tuttavia potrà svolgere direttamente attività commerciale,	
	sempre rispettando i parametri della mutualità prevalente.	
	Titolo III	
	Soci cooperatori	
	Art. 7	
	Requisiti dei soci	
	Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore	
	al minimo o superiore al massimo previsti dalla legge, nel	
	rispetto degli artt. 2519 e 2522 c.c.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	- soci lavoratori: possono essere soci lavoratori, tutte le	
	persone fisiche aventi capacità di agire, enti o persone	
	giuridiche private che abbiano maturato una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa e che attivamente possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o	
	collaboratori aventi una specifica caratterizzazione	
	professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon	
	funzionamento della società.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, oppure	

	in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione	
	italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed	
	il relativo trattamento economico e normativo sono	
	disciplinati da apposito regolamento, redatto dal Consiglio	
	d'Amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	- soci volontari: prestano la loro attività gratuitamente ed	
	esclusivamente per fini di solidarietà. Il numero dei soci	
	volontari non può superare la metà del numero complessivo	
	dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed	
	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il	
	rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla	
	base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per	
	la totalità dei soci.	
	- soci sovventori (art. 4 L. 31 gennaio 1992, n. 59):	
	possono essere soci sovventori le persone giuridiche, gli	
	enti religiosi e gli altri enti pubblici e privati che in	
	via strumentale e accessoria siano interessati al	
	conseguimento degli scopi sociali.	

	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote trasferibili del valore di euro 100,00 (cento virgola	
	zero zero) ciascuna.	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli	
	amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e,	
	in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo	
	amministrativo deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni	
	dal ricevimento della comunicazione.	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con decisione dei soci che devono	
	stabilire:	
	- l'importo complessivo dell'emissione;	
	- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci operatori	
	sulle quote emesse;	
	- il termine minimo di durata del conferimento;	
	- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	

	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo	
	previsto per i soci ordinari;	
	- i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei	
	conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei	
	soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora	
	si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che	

	vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci	
	sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso	
	il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla	
	decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma	
	del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone	
	fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o	
	private nel caso in cui la cooperativa sia composta da	
	almeno nove soci.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio	
	imprese identiche o affini con quella della cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	sopraindicate.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio	
	mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di	
	trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime	
	categorie.	
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto	
	previsto dall'art. 2476 c.c.	

	Categorie speciali di soci	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, c.c., i cui	
	diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al	
	fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale viene fissata dall'organo di amministrazione al	
	momento dell'ammissione e comunque per un termine non	
	superiore a cinque anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi	
	dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme	
	dei soci presenti oppure rappresentati in assemblea. I soci	
	appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui all'art. 2467 commi 2 e 3, c.c.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente	

	statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può	
	recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i	
	soci cooperatori dall'art. 13 (tredici) del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	e) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad	
	essere ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo	
	amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla	
	speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	

	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti richiesti ed il raggiungimento dei risultati	
	previsti nel percorso formativo.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	dall'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo	
	deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	domanda, notificare all'interessato la deliberazione di	
	esclusione.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente articolo si applicano le	
	disposizioni previste per i soci cooperatori.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate	
	per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in	
	assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla	
	legge e dall'articolo 12 (dodici) del presente statuto. Il	
	recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale	
	e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del	

	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della	
	data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,	
	nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 (tredici)	
	del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, che non potrà avere una durata superiore a	
	cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,	
	come previsto dal regolamento e dalla delibera di	
	ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la	
	formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi	
	prestabiliti dalla cooperativa, oppure abbia rispettato gli	
	impegni di partecipazione all'attività economica della	
	cooperativa, finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo	
	amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le	
	modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8 (otto).	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le	
	modalità previste dall'articolo 13 (tredici). Costituiscono	
	in particolare cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i	

	soci cooperatori dal citato articolo 13 (tredici) del	
	presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.	
	c) l'inopportunità sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa.	
	Art. 8	
	Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo e presso la sede sociale domanda	
	scritta contenente:	
	a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza, e codice fiscale;	
	b) l'indicazione della attività svolta e delle competenze di	
	cui si è in possesso;	
	c) l'ammontare delle quote che s'intende sottoscrivere;	
	d) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione	
	del presente statuto;	
	e) l'eventuale categoria di soci a cui chiede di essere	
	iscritto;	
	f) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Se la richiesta è fatta da una persona giuridica o da	
	società di persone, alla domanda oltre ai documenti sopra	
	richiesti, devono essere allegati i seguenti documenti:	

	- copia della deliberazione di adesione alla cooperativa	
	dell'organo competente;	
	- copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dei	
	regolamenti interni;	
	- Indicazione della persona designata a rappresentarla.	
	Art. 9	
	Procedura di ammissione	
	L'organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con	
	provvedimento di accoglimento che verrà comunicato	
	all'interessato ed annotato nel libro dei soci, o con	
	provvedimento di rigetto che, motivato, verrà comunicato	
	all'interessato entro sessanta giorni dalla relativa	
	delibera.	
	In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di	
	ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione	
	della sua prima successiva convocazione.	
	Art. 10	
	Obblighi dei soci cooperatori	
	Con l'ammissione in società il socio assume l'obbligo:	
	a) di versare, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'organo amministrativo:	
	- il capitale sottoscritto;	
	- l'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	

	b) di osservare lo statuto, i regolamenti interni e le	
	deliberazioni.	
	c) di partecipare in generale all'attività della cooperativa	
	per tutta la durata della sua permanenza nella stessa;	
	d) di concorrere alle spese della cooperativa in rapporto	
	alla quantità e qualità di scambio mutualistico posto in	
	essere con la medesima.	
	Al nuovo socio, oltre all'importo delle quote sociali	
	sottoscritte, potrà essere richiesto il versamento di una	
	tassa di ammissione da determinarsi dall'organo	
	amministrativo, per ciascun esercizio sociale, in misura non	
	superiore a cinque volte il valore minimo della quota	
	sociale come determinato nel successivo articolo 17	
	(diciassette).	
	Le somme versate dal nuovo socio a titolo di tassa di	
	ammissione si intendono versate a titolo di indennità	
	forfettaria delle spese sostenute dalla cooperativa per la	
	procedura di ammissione e confluiscono pertanto nel conto	
	economico dell'esercizio in cui ha avuto inizio il rapporto	
	sociale con il socio nuovo ammesso.	
	Il versamento della quota sociale sottoscritta e	
	dell'eventuale tassa di ammissione dovrà essere effettuato	
	in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione o ratealmente	
	secondo quanto deliberato dall'organo amministrativo.	
	La disposizione di cui al comma precedente si applica anche	

	agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci	
	durante l'esistenza della società.	
	Art. 11	
	Diritti dei soci cooperatori	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il	
	libro delle adunanze e delle deliberazione dell'assemblea e	
	di ottenerne estratti a proprie spese.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle	
	obbligazioni contratte con la società.	
	La cooperativa non prevede categorie speciali di soci	
	cooperatori.	
	Art. 12	
	Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che ne faccia richiesta per iscritto in modo autonomo e	
	volontario;	
	b) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	c) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta	
	giorni dalla ricezione per verificare	
	la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del	

	presente statuto, legittimano il recesso.	
	Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.	
	Il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'autorità	
	giudiziaria.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale e il rapporto di scambio mutualistico, dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Art. 13	
	Esclusione	
	L'esclusione del socio è deliberata dall'organo	
	amministrativo:	
	- nel caso dell'art. 2531 c.c.;	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	- nel caso dell'art. 2286 c.c.;	
	- nel caso di cui all'articolo 2288, primo comma, c.c.;	
	- nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza	
	con la società;	
	- nel caso, in qualunque modo, danneggi moralmente o	

	materialmente la società o fomenti dissidi fra i soci.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre	
	opposizione davanti alle autorità giudiziarie.	
	Art. 14	
	Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'organo	
	amministrativo, alla deliberazione di recesso o di	
	esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione	
	dell'ulteriore rapporto.	
	In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio	
	mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo	
	amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del	
	recesso.	
	In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio, si	
	risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento	
	di esclusione.	
	Art. 15	
	Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto	
	hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota da	
	essi effettivamente versata o eventualmente rivalutata.	
	La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo	

	scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo	
	ed eventualmente della tassa di ingresso stabilita	
	dall'organo amministrativo.	
	Art. 16	
	Morte del socio	
	In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto	
	di subentrare nella qualità di socio, a condizione che	
	posseggano i requisiti previsti per l'ammissione;	
	l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera	
	dell'organo amministrativo.	
	Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei	
	requisiti o non intendano esercitare il diritto di	
	subingresso, conseguono il diritto alla liquidazione della	
	quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata,	
	nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.	
	Titolo IV	
	Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili	
	Art. 17	
	Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori ed è	
	rappresentato da quote;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	

	annuali e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote sociali, formato	
	con le somme versate dai soci;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o	
	prevista per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle partecipazioni sottoscritte.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non	
	possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la	
	vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 18	
	Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e	
	alle disposizioni di cui agli artt. 2423 ss. c.c.	
	Gli amministratori documentano in nota integrativa le	
	condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	

	dell'esercizio sociale.	
	Art. 19	
	Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle	
	leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta	
	dell'organo amministrativo, in favore dei soci cooperatori	
	trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in	
	proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento.	
	I ristorni saranno evidenziati in bilancio in maniera	
	autonoma e distinta ai sensi dell'articolo 2545-sexies c.c.	
	I ristorni possono essere erogati in denaro oppure mediante	
	aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte	
	e versate.	
	Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può	
	operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già	
	previsto dagli amministratori.	
	Le norme del presente articolo, tuttavia, non si applicano	
	quando la cooperativa, nel rispetto dei criteri stabiliti	
	dal regolamento interno, provveda a definire il valore dei	
	prodotti conferiti dai soci cooperatori solo alla chiusura	
	dell'esercizio sociale, verificati i ricavi conseguiti e i	
	costi sostenuti.	

	In questo caso, il ricavato dalla vendita dei prodotti	
	conferiti dai soci cooperatori, al netto di ogni spesa ed	
	onere, sarà distribuito fra i soci medesimi a titolo di	
	prezzo di liquidazione dei prodotti in base alla loro	
	quantità, specie e qualità, secondo modalità e criteri	
	disciplinati dal regolamento interno.	
	L'organo amministrativo determinerà il prezzo da riconoscere	
	ai soci cooperatori per il conferimento dei loro prodotti	
	sulla base massima della differenza tra i ricavi ed i costi,	
	comprensivi di tutti gli oneri, le spese, gli ammortamenti e	
	gli accantonamenti effettuati, secondo modalità e criteri	
	stabiliti dal regolamento interno. L'eventuale residuo	
	attivo del conto profitti e perdite, al netto del prezzo di	
	riparto assegnato ai soci cooperatori, costituirà l'utile	
	dell'esercizio.	
	Qualora la cooperativa attuasse l'istituto del ristorno, si	
	dovrà dotare di apposito regolamento da approvare	
	dall'assemblea dei soci.	
	Art. 20	
	Destinazione dell'utile	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dell'utile netto destinando:	
	a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla	
	riserva legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	

	sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge, così come prescritto dalla L. 59/1992;	
	c) un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo	
	di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti	
	dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 19;	
	d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al	
	capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato	
	da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo	
	dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;	
	e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale	
	sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle	
	leggi in materia per il mantenimento dei requisiti	
	mutualistici ai fini fiscali;	
	f) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento	
	dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle	
	disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli	
	utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	È fatto divieto alla cooperativa di distribuire i dividendi	
	in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato.	
	È fatto divieto alla cooperativa di remunerare gli strumenti	
	finanziari offerti ai soci cooperatori in misura superiore	

	ai due punti rispetto al limite massimo fissato per i	
	dividendi.	
	Art. 21	
	Trasferimento delle quote sociali	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali	
	deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo	
	con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le	
	proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i	
	requisiti richiesti per l'ammissione.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al	
	trasferimento delle partecipazioni deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio può, entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, proporre opposizione	
	all'autorità giudiziaria.	
	Titolo V	
	Governo della società	
	Art. 22	
	Sistema di amministrazione e organi sociali	
	La cooperativa adotta il sistema di amministrazione	
	tradizionale; conseguentemente gli organi sociali sono:	

	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Amministratore Unico, il Consiglio d'Amministrazione o	
	più Amministratori non costituiti in Consiglio	
	d'Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.	
	d) Il Collegio dei Probiviri, se nominato.	
	Sezione I	
	Assemblea	
	Art. 23	
	Convocazione	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante	
	avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare,	
	del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e	
	della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24	
	(ventiquattro) ore dopo la prima; l'avviso deve essere	
	recapitato ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza,	
	nel domicilio risultante dal libro dei soci, con avviso	
	postale o con altro mezzo idoneo a garantire la prova	
	dell'avvenuto ricevimento.	
	In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e sono presenti o sono	
	stati informati della riunione tutti gli amministratori e se	
	nominati i componenti il Collegio Sindacale e nessuno si	
	opponere alla trattazione dell'argomento.	

	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro	
	centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	come previsto nell'art. 18 (diciotto) del presente statuto.	
	Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia	
	ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia	
	fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle	
	materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un	
	terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro	
	trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta	
	stessa.	
	Per le decisioni che riguardano:	
	- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;	
	- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione,	
	la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla	
	presenza di un Notaio.	
	Art. 24	
	Decisioni dei soci riuniti in assemblea	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	

	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e la distribuzione degli utili;	
	2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3. la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio	
	Sindacale e del revisore;	
	4. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	5. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'articolo 2479-bis c.c.	
	Art. 25	
	Costituzione dell'assemblea	
	L'assemblea è validamente costituita, secondo le	
	disposizioni in materie di s.r.l.:	
	- in prima convocazione quando intervengono personalmente o	
	per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in	

	prima come in seconda convocazione, è necessaria la	
	maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o	
	rappresentati.	
	Tuttavia, l'assemblea convocata per le modificazioni	
	dell'atto costitutivo, sia in prima, sia in seconda	
	convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole	
	della maggioranza dei voti spettanti a tutti soci.	
	Art. 26	
	Diritto di voto e rappresentanza in assemblea	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che	
	non siano in mora nel pagamento delle quote sociali	
	sottoscritte.	
	Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle	
	quote sociali possedute.	
	Non è ammesso il voto per corrispondenza e altri mezzi di	
	telecomunicazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto.	
	Ad ogni socio non possono essere conferite più di due	
	deleghe.	
	Art. 27	
	Presidenza dell'assemblea	

	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal	
	Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in sua	
	assenza, dal Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione	
	o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto	
	della maggioranza dei presenti. La nomina del segretario,	
	che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta	
	dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni.	
	Sezione II	
	Consiglio d'Amministrazione	
	Art. 28	
	Amministratori	
	La cooperativa è amministrata da:	
	- un Amministratore Unico;	
	- un Consiglio d'Amministrazione composto da un numero di	
	amministratori variabile da tre a cinque, eletti	
	dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta	
	in volta il numero;	
	- da più amministratori, con firma congiunta o disgiunta,	
	non costituiti in Consiglio d'Amministrazione.	
	Gli amministratori devono essere scelti tra i soci	
	cooperatori oppure tra gli elementi tecnici ed	

	amministrativi.	
	Gli amministratori restano in carica per un periodo non	
	superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica. Essi possono essere	
	rieletti.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il	
	Vice-Presidente, se non sono stati nominati dall'assemblea	
	contestualmente alla nomina dei consiglieri.	
	Art. 29	
	Consiglio d'Amministrazione	
	Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	oppure quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se	
	nominati, con avviso postale o qualsiasi mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre	
	giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un	
	giorno prima.	
	Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione	
	formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica	
	ed i sindaci effettivi, se nominati.	

	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio	
	d'Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono	
	prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In	
	caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	È vietato il voto segreto e per rappresentanza, inoltre sono	
	vietate le riunioni a mezzo teleconferenza o altri mezzi di	
	telecomunicazione.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il	
	quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa.	
	Il Consiglio d'Amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato	
	esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i	
	contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2475, quinto comma, c.c. nonché i	
	poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione	
	dei soci.	
	Il Consiglio d'Amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della	
	decisione siano la remunerazione della prestazione	

	mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o	
	l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o	
	assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.	
	Al Consiglio d'Amministrazione spetta, sentito il parere del	
	Collegio Sindacale se nominato, determinare il compenso	
	dovuto ai consiglieri che siano investiti di particolari	
	cariche in conformità del presente statuto.	
	Il Presidente convoca il Consiglio d'Amministrazione, ne	
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte	
	all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue attribuzioni spettano al Vice - Presidente ed ai	
	consiglieri delegati, se nominati.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con	
	decisione approvata dal Collegio Sindacale se nominato,	
	purché la maggioranza sia sempre costituita da	
	amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	Art. 30	

	Rappresentanza legale	
	L'amministratore unico od il presidente del Consiglio	
	d'Amministrazione hanno la rappresentanza legale della	
	società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o	
	amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale	
	per tutti gli atti amministrativi, sia di ordinaria	
	amministrazione che di straordinaria amministrazione,	
	limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.	
	L'organo amministrativo può delegare parte dei propri poteri	
	con speciale procura, a dipendenti della società o a	
	soggetti terzi.	
	Ove vi sia consiglio d'amministrazione, il Presidente previa	
	autorizzazione del consiglio può delegare parte dei propri	
	poteri al Vice-Presidente o a un membro del consiglio.	
	Sezione III	
	Organo di controllo e revisione contabile	
	Art. 31	
	Organo di controllo	
	La società può nominare un organo di controllo, sindaco o	
	revisore o società di revisione.	
	La nomina dell'organo di controllo o del revisore è	
	obbligatoria Ove si verificano i presupposti di legge di	
	cui al combinato disposto degli artt. 2543, primo comma, e	
	2477 c.c., indi se la società:	
	a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;	

	b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei	
	conti (ad esempio in caso di controllo di una S.p.A.);	
	c) superi due dei seguenti limiti, indicati nell'art.	
	2435-bis, comma 1, c.c. per la redazione del bilancio in	
	forma abbreviata:	
	- attivo dello Stato patrimoniale pari a 4.400.000 euro;	
	- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 8.800.000	
	euro;	
	- 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.	
	L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore	
	di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due	
	esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.	
	Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche	
	monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio	
	Sindacale previste per le società per azioni.	
	Art. 32	
	Nomina e competenze dell'organo di controllo	
	Non può essere nominato alla carica di sindaco e se nominato	
	decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni	
	previste dall'art. 2399 c.c.	
	Il sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla	
	data della decisione dei soci di approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per	
	scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il	
	sindaco è stato sostituito. Il sindaco è rieleggibile.	

	Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta	
	del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere	
	approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.	
	Il sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e	
	2403-bis c.c. Qualora la società non sia tenuta alla	
	redazione del bilancio consolidato, il sindaco esercita	
	anche il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c.	
	Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt.	
	2406 e 2407 c.c.	
	L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento	
	procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di	
	controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli	
	amministratori notizie, anche con riferimento a società	
	controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi	
	delle società controllate in merito ai sistemi di	
	amministrazione e controllo ed all'andamento generale	
	dell'attività sociale.	

	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed	
	ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una	
	delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste	
	dall'art. 2399 c.c.	
	L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli	
	ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a	
	informazioni riservate.	
	L'organo di controllo esercita anche il controllo contabile	
	ai sensi degli articoli 2409-bis ss. c.c., salvo quanto	
	previsto al successivo art. 33 (trentatre).	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	La retribuzione annuale del sindaco è determinata dai soci	
	all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del	
	loro ufficio.	
	Il sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee, del	
	consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.	
	Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al	
	sindaco, il quale deve tener conto della denuncia nella	
	relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da	
	tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale	

	sociale il sindaco deve indagare senza ritardo sui fatti	
	denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali	
	proposte all'assemblea.	
	Art. 33	
	Revisore legale dei conti	
	Qualora - in alternativa alla nomina del Collegio Sindacale	
	e ad esclusione dei casi in cui la nomina di quest'ultimo	
	sia obbligatoria - la società nomini per il controllo	
	contabile un revisore esterno, questi deve essere iscritto	
	al Registro dei Revisori Legali dei Conti.	
	Si applicano al revisore tutte le norme di legge previste	
	per lo stesso in materia di società per azioni.	
	Il revisore o la società di revisione devono essere iscritti	
	nell'apposito Registro dei Revisori Legali dei Conti.	
	Il corrispettivo del revisore o della società di revisione è	
	determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera	
	durata dell'incarico.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla	
	data della decisione dei soci di approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta	
	del capitale sociale, sentito il parere del collegio	
	sindacale, se nominato. La decisione di revoca deve essere	
	approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.	

	Art. 34	
	Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge	
	nonché, nei seguenti casi:	
	- impossibilità sopravvenuta di conseguire l'oggetto sociale;	
	- impossibilità di funzionamento dell'assemblea;	
	- per volontà dei soci;	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di	
	scioglimento, l'organo amministrativo darà notizia mediante	
	iscrizione di corrispondente dichiarazione presso l'ufficio	
	del registro delle imprese competente.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa,	
	l'assemblea, con le maggioranze previste per le	
	modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone	
	in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei	
	liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai	
	criteri di liquidazione.	
	L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto obbligatorio	
	per legge.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le	
	modalità e le maggioranze previste per la modifica dello	
	statuto.	

	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni	
	riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno	
	diritto di recesso.	
	Art. 35	
	Devoluzione del patrimonio	
	In caso di scioglimento della cooperativa, dedotto soltanto	
	il rimborso del capitale sociale versato e dei dividendi	
	maturati, vige l'obbligo di devoluzione del patrimonio	
	sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 L.	
	59/1992.	
	Titolo VII	
	Disposizioni finali	
	Art. 36	
	Disposizioni finali	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 c.c. per	
	la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e	
	contenute nel presente statuto sono inderogabili e devono	
	essere in fatto osservate.	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le	
	norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla	
	cooperazione.	
	Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in	
	parte da me Notaio ed in parte da persona di mia fiducia su	
	quattordici fogli per cinquantacinque pagine intere e sin	

49 di 49